

Bruxelles, 23.8.2016
COM(2016) 529 final

2016/0255 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che quest'ultima si impegni ad aderire agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo allegato agli accordi stessi.

L'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è stato firmato a Bruxelles il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2002.

La proposta di protocollo include la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'accordo e impegna l'Unione a fornire una versione facente fede dell'accordo in lingua croata. La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo.

I negoziati sul protocollo con il Regno hascemita di Giordania si sono conclusi ufficialmente il 6 maggio 2014. Soddisfatta dell'esito dei negoziati, la Commissione chiede al Consiglio di adottare la decisione allegata relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

Con decisione del 14 settembre 2012¹, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli pertinenti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia.

3. ALTRI ELEMENTI

In parallelo viene presentata una proposta separata relativa alla conclusione dell'accordo.

¹ Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra², è stato firmato a Bruxelles il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2002.
- (2) La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo all'accordo stesso ("il protocollo"). A tale adesione si applica una procedura semplificata in base alla quale il protocollo dev'essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dal paese terzo interessato.
- (4) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con i paesi terzi interessati in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione. I negoziati con il Regno hascemita di Giordania si sono conclusi positivamente mediante uno scambio di lettere il 6 maggio 2014.
- (5) È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (6) Conformemente al suo articolo 7, paragrafo 3, il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria in attesa della data di entrata in vigore,

² GUL 129 del 15.5.2002, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo all'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione del suddetto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone designate dal negoziatore del protocollo.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° luglio 2013, conformemente al suo articolo 7, paragrafo 3, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ...

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente